COMUNE DI FONTE NUOVA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ E DELLE AFFISSIONI
E
PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

INDICE

TITOLO I – DISCIPLINA PER L'EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA' E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1. Oggetto del regolamento

Art 2. Ambito territoriale di applicazione

Art 3. Modalità di gestione del servizio

CAPO II DISCIPLINA PER L'EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'

Art 4. Disciplina generale per la pubblicità

Art 5. Tipologie dei mezzi pubblicitari

Art 6. Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione

Art 7. Autorizzazioni

Art 8. Decadenza delle autorizzazioni

Art 9. Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Art 10. Interventi di sostituzione e modifica dei mezzi pubblicitari

Art 11. Termine di validità e rinnovo dell'autorizzazione

Art 12. Concessioni per l'utilizzo di impianti pubblicitari

Art 13. Divieti e limitazioni pubblicità

CAPO III - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art 14. Criteri generali

Art 15. Piano impianti pubblicità esterna

Art 16. Piano impianti per le pubbliche affissioni

Art 17. Adattamenti degli impianti di pubblicità esistenti

TITOLO II - DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I – DISCIPLINA GENERALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO

Art 18. Funzionario responsabile

Art 19. Applicazione dell'imposta e del diritto

Art 20. Classificazione del Comune

Art 21. Categoria delle località

Art 22. Deliberazione delle tariffe

Art 23. Tariffe e maggiorazioni

Art 24. Pagamento dell'imposta pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni

Art 25. Rettifiche ed accertamenti di ufficio

Art 26. Rimborsi

Art 27. Riscossione coattiva

CAPO II – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art 28. Presupposto dell'imposta sulla pubblicità
Art 29. Soggetto passivo dell'imposta pubblicità
Art 30. Modalità di applicazione dell'imposta pubblicità
Art 31. Dichiarazione imposta pubblicità
Art 32. Tariffe imposta pubblicità
Art 33. Tariffa pubblicità ordinaria
Art 34. Tariffe pubblicità effettuata con veicoli
Art 35. Tariffe pubblicità luminosa e illuminata e con pannelli luminosi
Art 36. Tariffe pubblicità con proiezioni
Art 37. Tariffe pubblicità varia
Art 38. Tariffe pubblicità effettuata su impianti installati su beni comunali
Art 39. Riduzioni dell'imposta sulla pubblicità
Art 40. Esenzioni dall'imposta sulla pubblicità

CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art 41. Finalità del servizio affissioni
Art 42. Prenotazioni, registro cronologico
Art 43. Criteri e modalità per l'espletamento del servizio
Art 44. Tariffa servizio affissioni – Applicazione e misura
Art 45. Riduzione del diritto sulle affissioni
Art 46. Esenzioni dal diritto sulle affissioni

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I - VIGILANZA - SANZIONI - RIMOZIONE IMPIANTI E PUBBLICITA' ABUSIVA

Art 47. Sanzioni tributarie ed interessi
Art 48. Sanzioni amministrative – Rimozione impianti abusivi – Copertura pubblicità abusiva

CAPO II - ENTRATA IN VIGORE

Art 49. Entrata in vigore – Abrogazione di precedenti disposizioni

TITOLO I - DISCIPLINA PER L'EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI

CAPO I - *DISPOSIZIONI GENERALI*

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento stabilisce:

- Le modalità di effettuazione della pubblicità e delle affissioni nel territorio comunale secondo i criteri generali fissati dal presente regolamento e dal paino generale degli impianti pubblicitari
- Le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto dal capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Le modalità di accertamento e di riscossione dell'imposta e del diritto, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - Ambito territoriale di applicazione e normative di riferimento

(art 1 Dlgs 507/93)

Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano l'effettuazione delle forme di pubblicità di cui al precedente art 1 in tutto il territorio del Comune, fermo restando quanto stabilito:

a) dal Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) dall'art. 23 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, modificato dall'art. 13 D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360;
c) agli artt. da 47 a 59 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495;
d) dalla legge 18 marzo 1959 n. 132;
e) delle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna.

Art. 3 – Modalità di gestione del servizio

(art 25 Dlgs 507/93)

1 La gestione del servizio pubblicità ed affissioni, è effettuata dal Comune in forma diretta o in concessione ai soggetti iscritti all'Albo istituito presso il Ministero delle Finanze.

2 La scelta della forma di gestione del servizio è di competenza del Consiglio comunale che, quando lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare il servizio ad aziende ed enti previsti dal Titolo V del Dlgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero in concessione a soggetti terzi, abilitati ad effettuare le attività, come previsto dall'art. 53 del D.Lgs 446/97 iscritti all'Albo istituito presso il

Ministero delle Finanze perché in possesso dei requisiti finanziari, di onorabilità e tecnici previsti dal DM 289 del 11 settembre 2000.

3 Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui sopra spettano al concessionario.

CAPO II – DISCIPLINA PER L'EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'

Art. 4 - Disciplina generale

1 Per l'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle Leggi, dal presente Regolamento e dalle prescrizioni previste dal Piano generale degli impianti oltre ad eventuali ulteriori prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.

2 L'effettuazione della pubblicità, richiedente l'installazione o la collocazione di appositi supporti, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale da richiedere con la forma, nei termini e nei modi stabiliti dalla legge statale vigente, nonché dal presente regolamento. La dichiarazione di effettuazione di pubblicità, di cui all'art. 8 del 507/93, non sostituisce in nessun caso l'autorizzazione tecnica comunale prevista da presente comma.

3 In conformità a quanto dispone la Legge 18 marzo 1959, n. 132, è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie.

4 Gli impianti e i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente o installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall'Art. 24 del D.Lgs n. 507/93 e dall'art. 48 del presente Regolamento

5 Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma, devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli organi addetti al controllo e alla vigilanza.

6 Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dall'art. 24 del D.Lgs. n. 507/93, indicate nel predetto art. 48.

7 In attuazione dell'art. 23 comma 6 del nuovo codice della strada nella redazione degli strumenti attuativi del piano degli impianti, il Comune si avvale delle facoltà di derogare alle norme sulle distanze minime di cui all'art. 51 comma 4) del relativo Regolamento di attuazione nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

Art. 5 - Tipologie dei mezzi pubblicitari

1 Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente Regolamento sono classificate, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, in:

A. Pubblicità ordinaria;

B. Pubblicità effettuata con veicoli;

C. Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;

D. Pubblicità varia.

A. **La pubblicità ordinaria** e' effettuata mediante:

1) insegne[1], targhe;

2) locandine realizzate con materiale privo di rigidezza collocate a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico di seguito definita "pubblicità ordinaria";

3) la pubblicità effettuata con festoni di bandierine, striscioni od altri mezzi similari;

4) la pubblicità effettuata su impianti pubblicitari appositamente predisposti.

I manufatti di supporto alla pubblicità ordinaria sono normati dal Piano Generale degli Impianti e sono suddivisi nelle seguenti tipologie d'uso:

a) "Pubblicità esterna permanente": pubblicità effettuata direttamente su pannelli (serigrafie) mediante l'utilizzo di cartelli o impianti pubblicitari di servizio, preinsegne, impianti a messaggio variabile;

b) "Pubblicità esterna temporanea": pubblicità effettuata con mezzi pubblicitari provvisori;

c) "Affissioni dirette": affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti cartacei o simili su apposite strutture adibite all'esposizione;

d) "Insegne d'esercizio".

B. **La pubblicità effettuata con veicoli**:

1) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";

2) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa".

Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del Regolamento emanato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e sue successive modificazioni.

C. **La pubblicità con pannelli luminosi** effettuata con strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico,

[1] Insegne d'esercizio come definite all'art. 1, dell'art. 47 del Regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, così come modificato dal D.P.R. 16 Settembre 1996, n. 610 e sue successive modificazioni

elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma variabile è normata dal Piano Generale degli Impianti.

La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa.

D. **La pubblicità varia** comprende:

1) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "pubblicità in forma ambulante";
2) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, è definita "pubblicità fonica";

   La pubblicità fonica è consentita solo dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 20,00.

   Alla pubblicità fonica si applicano i divieti e le limitazioni di cui all'art 13 del regolamento
3) la pubblicità effettuata mediante striscioni, ammessa solo nei casi e nei modi previsti dal piano generale degli impianti
4) la pubblicità effettuata sul territorio mediante aeromobili
5) la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";
6) Volantinaggio effettuato solo tramite consegna a mano o apposizione nelle cassette delle lettere. **E' vietato il lancio o getto dei volantini.**
7) Altre forme di pubblicità previste dal piano generale degli impianti

Art. 6 – Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione

1 I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e le cautele prescritte dal Nuovo Codice della Strada n. 285/92 e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione, con l'osservanza delle prescrizioni del piano generale degli impianti

2 Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, posti fuori dei centri abitati, lungo od in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art 50 del Regolamento di esecuzione del codice della strada.

3 All'interno dei centri abitati, l'installazione di pannelli luminosi, aventi le caratteristiche di cui all'art 5 del regolamento è soggetta alle medesime disposizioni, nonché, alle disposizioni di altri regolamenti comunali in materia.

Art. 7 - Autorizzazioni

1 Chiunque intenda installare mezzi pubblicitari o insegne sulle strade o in vista di esse, deve presentare domanda ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Regolamento.

2 Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli e altri mezzi pubblicitari è di competenza dell'Ufficio Urbanistica, salvo il preventivo nullaosta tecnico dell'ente proprietario qualora la strada sia statale, regionale o provinciale, in conformità al 4° comma dell'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, secondo il seguente ordine di competenze:

- per le strade e le autostrade statali alla direzione compartimentale ANAS competente per territorio o agli uffici speciali per le autostrade;
- per le autostrade in concessione alla società concessionaria;
- per le strade regionali provinciale e comunali o di proprietà di altri enti alle rispettive amministrazioni;
- per le strade militari al comando territoriale competente;
- per l'area demaniale l'ente preposto al controllo.

Dovranno altresì essere ottenuti tutti gli altri pareri e/o autorizzazioni necessarie per la tutela di eventuali vincoli da parte degli enti competenti preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione;

In alternativa alla richiesta di autorizzazione comunale potrà essere presentata una Denuncia Inizio Attività (D.I.A.). In entrambi i casi dovranno essere allegati tutti gli elaborati e relazioni tecniche necessarie a rappresentare l'intervento. Dovranno altresì essere allegate tutte le dichiarazioni asseverate necessarie per legge, ai sensi del DPR 380/01 e successive modificazioni e integrazioni. con dichiarazione di conformità alle norme urbanistiche vigenti, alle norme del codice della strada e alle norme del presente regolamento, oltre al rispetto di particolari normative per il rispetto di eventuali ulteriori vincoli.

3 Le forme pubblicitarie indicate negli Artt. 13 (pubblicità con veicoli) e 15 (pubblicità varia) del Decreto 507/93 sono soggette ad autorizzazione Comunale, previa presentazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio della pubblicità, di documentata istanza del titolare del mezzo pubblicitario, indicante il tipo, la misura, il luogo, la durata della pubblicità che si intende effettuare e la denominazione e indirizzo del soggetto pubblicizzato.

4 Tutte le variazioni che comportino modifiche dimensionali che impongano un ricalcolo dell'imposta sulla pubblicità obbligano la presentazione di nuova dichiarazione di pubblicità ed eventuale conguaglio su quanto pagato nella precedente dichiarazione.

5 L'installazione degli impianti per le pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti.

6 Il rilascio o il rinnovo della autorizzazione viene, in ogni caso, negato nel caso in cui il richiedente abbia pendenze in materia di pubblicità con il Comune.

7 La consegna dell'autorizzazione è subordinata al regolare assolvimento degli obblighi tributari.

8 **AUTORIZZAZIONE PUBBLICITÀ PERMANENTE:**

1. Richiesta e documentazione per la realizzazione dell'insegna e/o dell'impianto relativo a pubblicità permanente

Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta una richiesta di autorizzazione o in alternativa un Denuncia di inizio attività (D.I.A), in bollo, presso l'ufficio urbanistica comunale, allegando oltre a tutti i documenti e dichiarazioni necessarie ai sensi del DPR 380/01 e successive modifiche e integrazioni e a quanto esplicitato nel precedente art 7, comma 2, par 3, anche i seguenti documenti:

a) **Per gli impianti**: Progetto, in triplice copia, quotato in scala adeguata (1:100) del luogo ove si intende collocare l'impianto inserito in un contesto sufficientemente esaustivo ai fini della verifica di conformità alla normativa di riferimento. Si dovranno riportare le distanze: dalla carreggiata, dalla segnaletica esistente (segnali di pericolo, di prescrizione, di indicazione), da semafori, intersezioni e da altri impianti pubblicitari esistenti, la dimensione del marciapiede nonché il senso di marcia dei veicoli. Tutti gli elaborati dovranno essere firmati da un tecnico abilitato e dall'interessato.

   Per le insegne: progetto, in triplice copia, quotato in scala 1:20 dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto, in triplice copia, debitamente firmato dall'interessato e da un tecnico abilitato;

b) bozzetto colorato del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato con i colori conformemente a quanto previsto dall'art. 57 del DPR 495/92 e successive modificazioni. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;

c) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione dell'ambiente circostante;

d) indicazione della Zona di Piano in cui è collocato l'oggetto;

e) estratto di planimetria catastale in duplice copia ove è riportata la posizione nella quale si chiede l'autorizzazione alla installazione;

f) autodichiarazione redatta ai sensi della Legge 28/12/2000 n. 445, con la quale si attesta che l'opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia ed in particolare l'osservanza, che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Inoltre che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile

e resistente agli agenti atmosferici. Nella stessa autodichiarazione si dovrà inoltre attestare che l'attività oggetto di richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti e che la destinazione d'uso dei locali sia legittimata.

g) copia dichiarazione di conformità di cui all'art.9 della Legge 5.3.1990 n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti", per gli impianti pubblicitari luminosi;

h) copia del nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada, qualora richiesto;

i) copia del contratto di affitto con il proprietario del suolo o dell'immobile, qualora richiesto;

j) nullaosta proprietario del suolo o dell'immobile, qualora richiesto;

Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.

Per l'installazione di più mezzi pubblicitari deve essere presenta una sola domanda ed una sola autodichiarazione.

Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi pubblicitari aventi stesse caratteristiche e medesimo bozzetto, deve essere allegata una sola copia dello stesso.

2. Istruttoria ed autorizzazione per la realizzazione dell'insegna e/o dell'impianto di pubblicità permanente

L'istruttoria delle pratiche é affidata all'Ufficio Urbanistica Comunale. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendone direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro 60 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione.

- Il Comune provvede agli adempimenti prescritti dall'Art. 53, commi 9 e 10, del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni.
- Il termine rimane sospeso nel caso in cui l'Amministrazione Comunale inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, che dovrà essere prodotta entro i tempi indicati. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata si intende respinta.
- Nel caso di presentazione di Denuncia di Inizio Attività il procedimento sarà quello dettato dal DPR 380/01 e successive modificazioni e integrazioni.

9 AUTORIZZAZIONE PUBBLICITÀ TEMPORANEA

1. Richiesta e documentazione per la realizzazione di pubblicità temporanea:

La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione per la pubblicità temporanea deve essere presentata, in bollo, presso l'ufficio preposto e deve contenere:

a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale partita IVA del richiedente;

b) l'indirizzo esatto del luogo ove si intende installare l'impianto;

c) la descrizione dell'impianto con relative dimensioni;

d) planimetria, in duplice copia, con riportata la posizione esatta di cui si richiede l'autorizzazione alla installazione;

e) messaggio pubblicitario da esporre e durata dell'esposizione;

f) indicazione delle distanze rispetto a riferimenti fissi (intersezioni, segnaletica) e ad altri impianti, in scala 1:100/500;

g) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione nell'ambiente circostante;

h) autodichiarazione che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire stabilità. Inoltre che il manufatto è realizzato con materiale non deteriorabile e resistente agli agenti atmosferici

i) il nulla osta dell'ente proprietario della strada, qualora sia diverso dal Comune, oppure del proprietario se la collocazione avviene su suolo privato

j) il nulla osta della Soprintendenza ai Beni Architettonici qualora sia richiesto;

k) la dichiarazione di conoscere le norme regolamentari e sottostare a tutte le condizioni contenute nell'autorizzazione.

Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.

Per l'installazione di più mezzi pubblicitari deve essere presenta una sola domanda ed una sola autodichiarazione.

Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi pubblicitari aventi stesse caratteristiche e medesimo bozzetto, deve essere allegata una sola copia dello stesso.

Anche in questo caso la richiesta può essere presentata mediante Denuncia Inizio Attività (D.I.A) con le modalità dettate dal DPR 380/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Istruttoria ed autorizzazione per la realizzazione di pubblicità temporanea:

- L'ufficio urbanistica cura l'istruttoria della pratica effettuando, se necessario, le verifiche e i sopralluoghi necessari all'emanazione dell'atto.
- L'ufficio è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza. Qualora il richiedente presenti contestualmente più istanze per un numero di

impianti superiore a dieci o l'istanza sia cumulativa per un numero di impianti superiore a dieci, il suddetto termine è fissato in 60 giorni.

- Il termine può essere sospeso, entro il trentesimo giorno dal ricevimento della istanza, se l'istanza non è completa di tutta la documentazione e dei dati previsti. In caso di mancato ricevimento entro i termini indicati nella richiesta di integrazione la domanda viene archiviata.

Art. 8 - Decadenza dell'autorizzazione

1 Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:

a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
b) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;
c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso si riferisce;
d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
e) la mancata realizzazione dell'opera entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
f) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dal decorso del termine di 60 giorni previsto per il rilascio di essa;
g) La mancata esposizione del messaggio pubblicitario entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione.

Art. 9 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1 Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite del Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivazione richiesta dal Comune.

2 In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992. Per quanto riguarda le targhe professionali o similari, di dimensioni uguali o inferiori a 300 cmq, posizionate sui fabbricati in corrispondenza dell'ingresso, non viene richiesta l'apposizione della prescritta targhetta.

3 Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il

cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

4 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

Art. 10 - Interventi di sostituzione e modifica dei mezzi pubblicitari.

1 Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio.

2 L'autorizzazione deve essere rilasciata entro i successivi 15 giorni, decorsi i quali si intende assentita.

Art. 11 - Termine di validità e rinnovo dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli, insegne d'esercizio e di altri mezzi pubblicitari a carattere permanente ha validità per un periodo di 3 (tre) anni.
2. L'autorizzazione all'installazione di cartelli ed altri impianti pubblicitari è rinnovabile per eguale periodo a condizione che la richiesta, da prodursi almeno novanta giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto.
3. Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario la domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola autodichiarazione, redatta ai sensi della Legge 28/12/2000 n. 445, che attesti la persistenza degli elementi di cui all'art. 7, e l'assenza di modifiche alla situazione in essere.
4. Il rinnovo è subordinato al regolare assolvimento degli obblighi tributari (imposta pubblicità, TOSAP e canone di concessione).
5. L'amministrazione ha la facoltà di non rilasciare o rinnovare l'autorizzazione per sopravvenute motivazioni riguardanti la sicurezza, il decoro o i mutati orientamenti di ordine estetico strutturale o sopravvenute disposizioni di legge.

Art. 12 – Concessioni per l'utilizzo di impianti pubblicitari.

1 Il Comune può concedere a soggetti privati la possibilità di collocare sul territorio comunale, su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, appositi impianti pubblicitari, anche con valenza di pubblica utilità, nonché può concedere l'utilizzo di impianti pubblicitari di proprietà comunale, ovvero lo sfruttamento ai fini pubblicitari di spazi disponibili.

2 La concessione viene rilasciata mediante lo svolgimento di apposita procedura ad evidenza pubblica o in altro modo consentito dalla legge.

3 Se si intende procedere all'assegnazione per lotti, la loro composizione viene stabilita in base a criteri di funzionalità ed economicità.

4 Per evitare possibilità di concentrazioni delle concessioni, non è consentito che il medesimo soggetto superi il limite di due assegnazioni.

5 La concessione comporta oltre al pagamento del canone di concessione o di affitto, anche la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità.

6 La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come le spese, le modalità e i tempi di installazione, la manutenzione, le responsabilità per eventuali danni, il rinnovo o la revoca della concessione, la cauzione e simili.

7 Il procedimento per la concessione di cui sopra sarà curato dall'ufficio competente in materia

Art. 13 – Divieti e limitazioni pubblicità

1. E' vietata la pubblicità con apparecchi amplificatori e simili, in prossimità di case di riposo e di cura, durante le ore di lezione o di cerimonie in prossimità di scuole e di edifici di culto.
2. L'intensità della voce e dei suoni deve essere, in ogni caso, attenuata e tale da non arrecare disturbo acustico alle persone.
3. Lungo le strade, in vista di esse, e sui veicoli, si applicano i divieti previsti dall'art 23 del Codice della strada emanato con Dlgs 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni e dal relativo regolamento di attuazione.
4. E' vietata la pubblicità effettuata attraverso il lancio a mano di volantini, il lancio di volantini da aeromobili.
5. E' vietato il posizionamento di volantini e manifesti su alberi, segnali stradali, impianti di pubblica illuminazione e sui muri ad eccezione degli avvisi di emanazione pubblica.
6. A carico dei trasgressori si applicano i provvedimenti e le sanzioni previste dal presente regolamento.

CAPO III – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 14 - Criteri generali

(art 3 Dlgs 507/93)

1. Il piano generale degli impianti è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale entro 12 (dodici) mesi dall'approvazione del presente regolamento
2. Ogni quattro anni, si provvederà all'aggiornamento del piano;
3. Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti:

- La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna di cui all'art. 5 del presente regolamento (Pubblicità ordinaria, pannelli luminosi, varia) e la quantità degli impianti , ad eccezione delle insegne, che possono essere installati nel territorio comunale.
- La seconda parte definisce la localizzazione degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art. 16

4. Il piano dovrà essere redatto sulla base dei criteri sotto elencati e dovrà contenere, tra l'altro, i seguenti dati ed elementi:
    - Il piano deve tener conto del contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.
    - Deve tener conto della domanda di spazi pubblicitari attuale e potenziale, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio culturale
    - La stesura del piano dovrà altresì rispettare le norme del Codice della Strada (Dlgs 285/1992, Dlgs 360/1993), il relativo regolamento di attuazione (DPR 495/1992) ed il regolamento di Polizia municipale
    - Il piano sarà redatto sulla base delle ulteriori direttive emanate dai tecnici dei competenti uffici comunali di concerto con il Responsabile del servizio tributi ed il Comando di Polizia Municipale.
    - Prevedere eventuali deroghe da applicare nell'ambito del centro abitato e dare le indicazioni tecniche in merito al posizionamento ed alle caratteristiche dei mezzi pubblicitari.
    - Individuare la collocazione degli impianti pubblicitari e per le pubbliche affissioni, nel rispetto della disciplina introdotta dal nuovo Codice della Strada e dal suo regolamento di esecuzione;
    - Indicare le caratteristiche tipologiche dei materiali e degli impianti conformi e rispettose dei valori architettonici ed urbanistici del paese;
    - Gli impianti non debbono risultare né il principale elemento di richiamo né il fondale di riferimento prospettico di strade o piazze;
    - Non debbono impedire, anche solo parzialmente, le visuali prospettiche di emergenze architettoniche ambientali di particolare interesse;
    - Deve essere vietata in particolare l'installazione di nuovi impianti affissionali direttamente sulle superfici murarie o sui muri di recinzione di terreni, fabbricati o cantieri edili, in assenza di apposita plancia di sostegno;
5. La quantità e la distribuzione nel territorio comunale delle insegne è determinata dalle richieste avanzate dagli interessati, singoli o associazioni, nonché alla localizzazione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere

ART 15 - PIANO IMPIANTI PUBBLICITA' ESTERNA:

1) Il piano deve essere redatto sulla base delle esigenze effettive degli operatori commerciali tenuto conto del pregresso andamento della richiesta di pubblicità e pubbliche affissioni e sulla base del prevedibile incremento della domanda e individua;

- La superficie massima consentita per gli impianti destinati alla pubblicità esterna
- Le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, può essere autorizzata la installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite nell'ambito di quelle massime stabilite.
- I criteri e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di cartelli, striscioni, locandine, stendardi, festoni di bandierine e simili;
- Le aree di posizionamento di materiali pubblicitari di arredo e/o di materiale parapedonale;
- I posti e le modalità per la installazione di frecce segnaletiche di aziende, imprese ecc;

ART 16 - PIANO IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

(art 18, c. 3, Dlgs 507/93, modificato con l'art 145, legge 388/2000)

1 In conformità a quanto dispone il 3° comma dell'art. 18 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, la superficie minima degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni non deve essere inferiore a mq. 12, per ogni mille abitanti, per cui, considerato che la popolazione del Comune al 31/12/2005, è costituita da 27.267 abitanti, la superficie minima è pari a complessivi mq 325

2 La superficie massima degli impianti è stabilita dal Piano Generale degli impianti.

3 La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, non inferiore alla superficie minima sopraindicata, dovrà essere destinata, in sede di redazione del piano generale degli impianti, sulla base dei criteri fissati dal presente regolamento e dovrà essere così ripartita:

a) 60% destinati alle pubbliche affissioni di natura commerciale
b) 10% destinati alle pubbliche affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica
c) 10% destinati alle affissioni in esenzione da parte di enti ed associazioni senza fini di lucro (di cui all'art. 20 - bis del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 introdotto dalla L. 30.12.2004, n. 311 art. 1 comma 480 lettera C) effettuate direttamente dagli stessi;
d) 20% destinati alle affissioni di natura commerciale effettuate direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio ove lo stesso sia appaltato.

4 Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm 70 x 100

5 Ciascun impianto deve recare, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Comune di Fonte Nuova – Servizio pubbliche affissioni ed il numero di individuazione dell'impianto.

6 Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno impianto:

- La destinazione dell'impianto secondo quanto previsto al punto 3
- L'ubicazione
- La tipologia
- La dimensione ed il numero dei fogli da cm 70 x 100 che l'impianto contiene;
- La numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione

7 Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.

8 La destinazione degli spazi può essere rideterminata, con entrata in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, qualora si siano verificate ricorrenti eccedenze o insufficienze di spazi in una o più categorie

9 Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere o altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo non usufruito.

ART 17 ADATTAMENTI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA' ESISTENTI

1. I cartelli o altri mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere alla data della entrata in vigore del Piano Generale degli impianti, e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, devono essere rimossi entro 12 (dodici) mesi dalla sua entrata in vigore, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, fatto salvo il diritto al rimborso della somma anticipata per la residua durata dell'autorizzazione non utilizzata.
2. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari per i quali in base alle distanze minime occorre provvedere, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, ad uno spostamento, si procede effettuando gli spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra i successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali ecc);
3. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non possono trovare collocazione nei citati interspazi, devono essere rimossi e possono essere collocati in altro tratto stradale disponibile, previo assenso del titolare, solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermi restando la durata e gli importi già corrisposti con l'autorizzazione originaria.
4. La rimozione degli impianti abusivi e la copertura della pubblicità abusiva è regolamentata dall'art. 48 del presente regolamento

TITOLO II - DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DELLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I – DISCIPLINA GENERALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO

Art. 18 - Funzionario Responsabile

(art 11 Dlgs 507/93)

1 La Giunta Comunale, con apposito provvedimento, nomina un funzionario Comunale responsabile della gestione diretta del servizio, al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2 Il funzionario è individuato nell'ambito del Settore Economico – Finanziario. Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - entro 60 giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del Funzionario Responsabile.

Art. 19 - Applicazione dell'imposta e del diritto

1 In conformità alle disposizioni del Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del presente Regolamento, la pubblicità ordinaria è soggetta ad un'imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate.

Art. 20 - Classificazione del Comune

(art 2 Dlgs 507/93)

1 Ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto di cui al presente Regolamento, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 507/93 e in base ai dati sulla popolazione residente, il Comune di Fonte Nuova appartiene alla IV classe.

2 La presa d'atto della classificazione del comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe nei termini previsti anche dall'Art. 3 comma 5 del D.Lgs 507/93.

Art. 21 - Categoria delle località

(art 4 Dlgs 507/93 modificato con l'art 10, legge 448/2001)

1 Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio comunale è diviso in due categorie: normale e speciale.

2 Le località, le vie e le piazze che rientrano nella categoria speciale sono quelle elencate nell'allegato n. 1 al presente Regolamento "Località incluse nella categoria speciale".

3 In base a quanto previsto dall'art 4 del Dlgs 507/93, la superficie complessiva delle località di territorio comunale comprese nella categoria speciale non supera il trentacinque per cento (35%) di quella del "centro abitato", come delimitato ai sensi dell'art 4 del Dlgs 30/4/92 n. 285.

Art. 22 - Deliberazione delle tariffe

(art 3, c. 5, modificato con l'art 10, legge 448/2001)

1 Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi dell'art 3, comma 5, del Dlgs 507/93, modificato dall'art 10, comma 1, lett a), della legge 28/12/2001, n. 448, sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno; qualora non vengano modificate entro il termine predetto, s'intendono prorogate di anno in anno.

2 Copia delle deliberazioni di approvazione delle tariffe deve essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di adozione, ai sensi dell'art 35 del Dlgs 507/93; una copia deve altresì essere trasmessa, senza ritardo, al soggetto incaricato della gestione del servizio ai fini della applicazione delle tariffe stesse.

Art. 23 - Tariffe e maggiorazioni

1 Le tariffe dell'imposta e del diritto sono deliberate nell'ambito degli importi massimi previsti dalla normativa vigente.

2 Nella categoria speciale è applicata una maggiorazione della tariffa normale dell'imposta e del diritto del 150 % (centocinquanta per cento) della tariffa base con riguardo alle esposizioni pubblicitarie e alle affissioni aventi carattere commerciale.

3 Qualora la pubblicità ordinaria (di cui all'articolo 12 D.Lgs 507/93) e la pubblicità effettuata con i veicoli (di cui all'art. 13 del D.Lgs. 507/93) vengano effettuate in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100% (cento per cento), come previsto dall'art 7. comma 7, del Dlgs 507/93.

4 Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili, come previsto dall'art 7. comma 7, del Dlgs 507/93.

Art. 24 - Pagamento dell'imposta pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni

(art 9 Dlgs 507/93, modificato con l'art 145, legge 388/2000)

1 Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni aventi carattere commerciale, deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune.

2 L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.

3 L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora, per espressa previsione legislativa, il termine ordinario previsto per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali venga posticipato ad epoca successiva al termine di cui al periodo precedente, l'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in un'unica soluzione entro il mese successivo a quello stabilito dal legislatore per l'adozione dei provvedimenti tariffari.

4 Qualora l'imposta annuale sia superiore a € 1.549,37 il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali, entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre. Nel caso di differimento del termine di pagamento, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili.

5 Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni non avente carattere commerciale può essere effettuato a mezzo di conto corrente postale. L'attestazione del pagamento del diritto a mezzo di conto corrente è allegata alla commissione per l'affissione di manifesti.

6 Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude il pagamento, quando dovuto, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché di canoni di locazione o di concessione.

Art. 25 - Rettifiche ed accertamenti d'ufficio

(art 10 Dlgs 507/93, modificato con l'art 6 Dlgs n 32/2001)

1 Entro due anni dalla data prevista di presentazione della dichiarazione, il Comune procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio mediante apposito avviso motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato e notificato al contribuente anche a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento. Qualora la motivazione faccia riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

2 Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'ammontare dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi ed il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il pagamento.

3 Nell'avviso deve essere inoltre precisato il termine entro il quale può essere proposto il ricorso, la commissione tributaria competente e la forma da osservare, in conformità agli artt. 18, 19, 20 e 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

4 Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal funzionario comunale responsabile dell'imposta. Nel caso di gestione del servizio in concessione, gli avvisi sono sottoscritti da un rappresentante del concessionario.

5 Il contenzioso è disciplinato dal D.Lgs n. 546 del 31/12/1992 e successive modificazioni.

6 Le controversie tributarie sono soggette alle Commissioni tributarie di cui all'art 2 del Dlgs 546/92.

Art. 26 – Rimborsi

(art 9, c. 6 Dlgs 507/93, modificato con l'art 145 legge 388/2000)

1 Entro il termine di due anni decorrente dal giorno nel quale è stato effettuato il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza in carta libera. Il Comune provvede al rimborso nel termine di 90 giorni dalla richiesta.

Art. 27 - Riscossione Coattiva

(art 9, c. 5 Dlgs 507/93, codificato con l'art 145 legge 388/2000)

1 La riscossione coattiva dei tributi, oggetto del presente regolamento comunale, si effettua con la procedura di cui al DPR 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni e secondo le disposizioni del DPR 28 gennaio 1988, n. 43 e D.Lgs 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni, avvero con la procedura indicata dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

CAPO II – IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

Art. 28 - Presupposto dell'imposta sulla pubblicità

(art 5 Dlgs 507/93)

1 E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di qualsiasi messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva o acustica diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia percepibile in tali luoghi.

2 Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni anche se solo in momenti determinati e con l'osservanza delle condizioni e limitazioni imposte da colui che esercita un diritto sul luogo stesso.

3 Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Art. 29 - Soggetto passivo imposta sulla pubblicità

Art 6 Dlgs 507/93, modificato con l'art 1, c 480, legge 311/2004)

1 Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.

2 E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

3 Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente comma 1, è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.

4 Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolo del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al 2° comma del presente articolo, esperendo nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

5 Per i soggetti di cui all'art. 20 del d.lgs. 507/93 l'imposta sulla pubblicità non è applicabile.

Art. 30 - Modalità di applicazione dell'imposta pubblicità

(art 7 Dlgs 507/93)

1 L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi nello stesso contenuti.

2 L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

3 Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale della figura piana minima in cui sono comprese.

4 Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5 Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

6 L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

7 Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.

8 La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza sulle vetrine e porte di ingresso od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio tributi, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di

timbro che evidenzia la data di scadenza dell'esposizione e la categoria di appartenenza dei luoghi ove è consentita l'apposizione.

9 L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al comma 5, applicato per ogni impianto.

10 Le maggiorazioni d'imposta e qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.

Art. 31 – Dichiarazione imposta pubblicità

(art 8 Dlgs 507/93)

1 Ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 7 del presente Regolamento, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare all'ufficio tributi apposita dichiarazione, anche cumulativa nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati (il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dall'Ufficio tributi e messo a disposizione degli interessati).

2 La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazioni della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata con conseguente nuova imposizione. E' fatto obbligo di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3 La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, tranne il caso in cui si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati, con conseguente diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4 Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli artt. 12, 13 e 14 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 507/93 (pubblicità ordinaria, pubblicità effettuata con veicoli, pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni) si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 32 - Tariffe imposta pubblicità

1 Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine indicato dall'art 22 del presente regolamento nelle misure stabilite dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e secondo quanto disposto dal presente Regolamento, in particolare:

A. con l'art. 5 per la tipologia dei mezzi pubblicitari;

B. con l'art. 20 per la classe demografica alla quale appartiene il Comune;

C. con l'art 23 per le tariffe e maggiorazioni.

2 Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono riportate nell'apposita delibera tariffaria (art. 3 comma 5 D.lgs. 507/93)

Art. 33 – Tariffe Pubblicità ordinaria

(art 12 Dlgs 507/93, modificato con l'art 1 del DPCM 16/2/2001)

1 Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è stabilita e prevista con apposita delibera tariffaria.

2 Per le forme pubblicitarie di cui al comma 1 abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella prevista dalla delibera tariffaria di cui al precedente comma.

3 Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate all'esposizione diretta di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie degli impianti, nella misura e con modalità previste ai precedenti commi.

4 Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha superficie:

- compresa fra mq. 5,5 e. mq 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del cinquanta per cento (50%);
- superiore a mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del cento per cento (100%).

5 Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta è maggiorata del cento per cento (100%).

Art. 34 – Tariffe Pubblicità effettuata con veicoli

(art 13 Dlgs 507/93, modificato con l'art 10 legge 448/2001)

1 Nella zona a tariffa speciale all'interno del centro abitato, è vietata la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui mediante la sosta di motrici o rimorchi riportanti pannelli pubblicitari (cosiddette Vele).

2 L'apposizione di pubblicità luminosa o illuminata sui veicoli di cui sopra non è consentita.

3 Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di vetture, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'articolo precedente comma 1; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'articolo precedente comma 4.

4 Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli

adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

5 Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli si proprietà dell'impresa o adibiti a trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione detti veicoli, secondo le tariffe diverse a seconda della portata dell'autoveicolo. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

6 Per i veicoli di cui al comma 5 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

7 L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

8 E' fatto obbligo di conservare l'attestazione di avvenuto pagamento così come stabilito al comma 5 dell'art. 13 d.lgs. 507/93.

Art. 35 – Tariffe Pubblicità luminosa, illuminata e con pannelli luminosi

(art 7 e 14 Dlgs 507/93)

1. Per pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso stesso fonte di luce; per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna.
2. Ai sensi dell'art 7, comma 7 del Dlgs 507/93, la tariffa relativa alla pubblicità luminosa o illuminata è maggiorata del 100%.
3. L'imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi e altri mezzi compresi nelle tipologie previste dal Regolamento si applica, indipendentemente dal numero dei messaggi, in base ad apposita delibera tariffaria, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui all'art. 30 del presente Regolamento.
4. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua.
5. L'imposta per la pubblicità di cui ai precedenti commi, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica in misura pari alla metà delle tariffe sopra previste

Art. 36 – Tariffe Pubblicità con proiezioni

1 L'imposta per la pubblicità con proiezioni ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 6, lettera C del Regolamento, effettuata in luoghi pubblici od aperti al pubblico, si

applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, in base ad apposita delibera tariffaria, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

2 Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente comma.

Art. 37 – Tariffe Pubblicità varia

(art 15 Dlgs 507/93)

1 Per la pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è indicata nella relativa delibera tariffaria.

2 Per la pubblicità effettuata da aeromobili, mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, si applica la tariffa per ogni giorno o frazione e per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita da apposita delibera tariffaria;

3 Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili si applica la tariffa per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà di quella stabilita per la classe del Comune al comma 2 del presente articolo;

4 Per la pubblicità effettuata in forma ambulante, mediante distribuzione, a mezzo di persone, di manifestini od altro materiale pubblicitario oppure con mediante persone circolanti con cartelli o latri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione e per ogni giorno o frazione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa prevista nella relativa delibera tariffaria.

5 Per la pubblicità effettuata a mezzo di amplificatori e simili è dovuta, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, la tariffa indicata nella relativa delibera tariffaria.

Art. 38 - Pubblicità effettuata su impianti installati su beni comunali

(art 9 Dlgs 507/93, comma 7)

1 Per la pubblicità esterna mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e territoriali comunali o in uso, a qualsiasi titolo al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, nonché il pagamento al Comune stesso dei canoni di concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta Comunale, secondo quanto previsto dal 7° comma dell'Art. 9 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.

Art. 39 – Riduzioni dell'Imposta sulla pubblicità
(art 16 Dlgs 507/93)

1 La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata dai Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocino o la partecipazioni di Enti Pubblici Territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2 La pubblicità di cui ai punti a), b), c) del precedente comma del presente articolo, non potrà godere della riduzione dell'imposta qualora venga effettuata abusivamente.

Art. 40 – Esenzioni dall'Imposta sulla pubblicità

(art 17 Dlgs 507/93, modificato con l'art 10 legge 448/2001)

1 Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:

A La pubblicità realizzata all'interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti alle attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina d'ingresso;

B gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta; nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, di superficie non superiore a mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di un metro quadrato;

C la pubblicità, comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;

D la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole, nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

E la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relative esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di

viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

F la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e degli Enti pubblici territoriali;

G le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi dei comitati, associazioni, fondazioni, e ogni altro ente che sia non persegua scopo di lucro.

H le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di Legge o di Regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, non superino il mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette.

2 Ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità, o accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.

3 L'esenzione dall'imposta prevista alla lettera F) del precedente 1° comma compete agli Enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.

4 I soggetti di cui alla lettera G) del 1° comma devono presentare in visione all'ufficio Comunale idonea documentazione o autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione.

5 L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciale e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

CAPO III – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 41 – Finalità del servizio affissioni

(art 18 Dlgs 507/93)

1 Il Comune a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.

2 I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 507/93.

3 La collocazione degli impianti destinati alle affissioni deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'Ente e provvedere tempestivamente all'esercizio dei suoi diritti.

4 I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultino finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

5 I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta al Comune sono dallo stesso collocati negli spazi di cui all'art. 16, comma 3, lettera a) del presente Regolamento, nei limiti della capienza degli stessi.

6 I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni dirette di cui all'art. 16, comma 3, lettera d), del presente Regolamento, sono classificati ai fini tributari, come pubblicità ordinaria, in conformità a quanto dispone il 3° comma dell'art. 12 del D.Lgs. n. 507/93, con applicazione dell'imposta in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 30.

7 Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, contemporaneamente, disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi, la Giunta, su proposta del Funzionario Responsabile, può disporre la modifica della ripartizione degli spazi.

Art. 42 - Prenotazioni, registro cronologico

(art 22 Dlgs 507/93)

1 L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui la commissione perviene all'Ufficio Comunale preposto al servizio, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto oppure nel momento in cui avviene il pagamento in modo diretto.

2 Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.

3 Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio Affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

4 Il committente può richiedere espressamente che l'affissione sia eseguita in determinati spazi da lui prescelti, corrispondendo una maggiorazione del 100% del diritto

Art. 43 - Criteri e modalità per l'espletamento del servizio affissioni

1 Le affissioni vengono distribuite in categoria ordinaria ed in categoria speciale sulla base delle richieste del Comittente, tenuto conto degli spazi disponibili.

2 Eventuali strisce da apporsi sui manifesti sono da considerarsi come quantità numerica aggiuntiva.

3 I manifesti devono essere fatti pervenire all'Ufficio tributi o al soggetto gestore, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello del quale l'affissione deve avere inizio.

4 Oltre alle copie da affiggere dovrà essere consegnata all'Ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.

5 Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui al precedente art. 42.

6 La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'Ufficio tributi mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate, con l'indicazione dei quantitativi affissi.

7 Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'Ufficio, con la data di scadenza prestabilita.

8 Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche, è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso, quando il ritardo è superiore a 10 giorni dalla data che era stata richiesta, l'Ufficio Comunale provvede a darne tempestivamente comunicazione per scritto o a mezzo fax.

9 La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per iscritto o a mezzo fax, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.

10 Nei casi di cui ai commi 8 e 9 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'Ufficio tributi o al concessionario del servizio, entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni previste. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'Ufficio tributi provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro 90 giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'Ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.

11 Nel caso in cui la disponibilità degli impianti non consenta l'affissione del numero di manifesti pervenuti o per un periodo inferiore a quello richiesto, l'Ufficio tributi o il concessionario del servizio provvede ad avvertire il committente. Se entro 5 giorni dalla comunicazione la commissione non viene annullata, l'Ufficio tributi o il concessionario del servizio provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'Ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso parziale o totale del diritto sulle affissioni, lo stesso, con apposita comunicazione scritta, può autorizzare l'Ufficio tributi ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quello di cui spetta il rimborso.

12 Il committente ha la facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l’obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

13 Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne

immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione, i relativi spazi.

14 I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.

15 Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i 2 giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di €. 25 (euro venticinque), per commissione. Tale maggiorazione, con apposita previsione del capitolato d'oneri di cui all'art 28 del Dlgs 507/93, può essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

16 Nell'Ufficio tributi devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:

- le tariffe del servizio;
- l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono;
- il registro cronologico delle commissioni.

17 Le disposizioni previste dal D.Lgs. 507/93 e dal presente Regolamento per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili e non previste in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

18 Per l'effettuazione dell'affissione per i soggetti indicati all'art. 20 del D.Lgs 507/93 su spazi riservati all'affissione diretta in esenzione, deve essere presentata richiesta su modulo specifico all'ufficio competente almeno cinque giorni prima della data di decorrenza dell'affissione.

19 L'intervallo di tempo fra la data della richiesta e quella successiva di decorrenza dell'affissione non può superare i sessanta giorni.

20 La durata massima per ogni singola richiesta di affissione in esenzione sugli spazi riservati è di giorni dieci; il numero massimo di spazi di affissione per ogni singola richiesta è di 25 fogli della misura 70x100.

21 I soggetti di cui all'art. 20 del sopra citato Decreto Legislativo possono presentare domanda per la successiva affissione diretta in esenzione solamente dieci giorni dopo la fine della precedente.

22 L'assegnazione degli spazi sarà effettuata in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.

23 Il servizio delle pubbliche affissioni non fornisce personale per l'affissione che deve essere eseguita dal soggetto richiedente, il quale, al termine del periodo di affissione, dovrà provvedere alla rimozione dei manifesti esposti.

24 Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato almeno cinque giorni prima della data prevista per l'affissione al servizio affissioni il quale provvederà a riconsegnare lo stesso

materiale, almeno un giorno prima, timbrato con la data di scadenza unitamente all'elenco delle posizioni dove effettuare l'affissione.

Art. 44 - Tariffa servizio affissioni - applicazione e misura

(art 19 Dlgs 507/93)

1 Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

2 Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

3 La misura del diritto sulle pubbliche affissioni, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70x100 e distinto in base al periodo di permanenza in affissione, è indicata nella relativa delibera tariffaria. La misura è deliberata dalla Giunta Municipale entro il termine e con la decorrenza previsti dalle leggi. In caso di mancata adozione della deliberazione le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

4 Per le commissioni inferiori ai 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50%.

5 Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più 12 fogli è maggiorato del 100%.

6 Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.

7 Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 24. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dell'articolo 25.

Art. 45 - Riduzione del Diritto sulle affissioni

(art 20 bis Dlgs 507/93)

1 La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo art. 46;
b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
c) per i manifesti relativi alle attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
d) per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) per gli annunci mortuari.

2 La riduzione della tariffa si applica anche ai manifesti riguardanti manifestazioni ed iniziative di carattere culturale, sportivo e sociale, organizzato dal Comune con la collaborazione di Associazioni, Comitati, Fondazioni, e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro.

3 Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 46 - Esenzioni dal Diritto sulle affissioni

(art 21 Dlgs 507/93)

1 Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi.

c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;

d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di Legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali e amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per Legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati

h) i manifesti dei soggetti individuati dall'art. 20 bis del D.Lgs. 507/93 e dall'art 45 del Regolamento, se affissi direttamente sui manufatti di cui all'art. 16, comma 3 del regolamento[2]

2 Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni proprie che il Comune esercita secondo le Leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

3 Per i manifesti di cui alla lettera f) (obbligatori per legge) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di Legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.

4 Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

[2] Art. 20-bis D.Lgs 507/93 e s.s.m. - (Spazi riservati ed esenzione dal diritto) 1. I comuni devono riservare il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione dei manifesti ai soggetti di cui all'articolo 20. La richiesta e' effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti e deve avvenire secondo le modalità previste dal presente decreto e dai relativi regolamenti comunali. Il comune non fornisce personale per l'affissione. L'affissione negli spazi riservati e' esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I – VIGILANZA – SANZIONI – INTERESSI – RIMOZIONE IMPIANTI E PUBBLICITA' ABUSIVA

Art 47 Sanzioni tributarie ed interessi

(art 23 Dlgs 507/93)

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 31 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa del 100% dell'imposta o del diritto dovuto, con un minimo di Euro 51,65, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In caso di dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa del 50% della maggiore imposta o diritti dovuti, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni,. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o del diritto dovuto, si applica la sanzione da Euro 51,65.
3. Nei casi di cui i precedenti commi 1 e 2, è applicabile la riduzione ad un quarto della sanzione in casi di adesione del contribuente all'accertamento mediante pagamento degli importi dovuti, entro il termine per proporre ricorso alle Commissioni Tributarie.
4. In caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta o del diritto dovuto, si applica la sanzione amministrativa del 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Si applica la norma di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di ravvedimento, ove ne sussistano i presupposti.
6. Sulle somme dovute a titolo di imposta e diritto si applicano gli interessi di mora, in ragione del tasso di interesse legale, su base annua, calcolati per ogni semestre compiuto ai sensi dell'art. 13, Legge n. 133/1999).
7. Per i periodi precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicano gli interessi nelle misure previste in relazione alle imposte erariali (ai sensi dell'art. 17, Legge n. 146/1998).

Art 48 Sanzioni amministrative – Rimozione impianti abusivi –

Copertura pubblicità abusiva

(art 24 Dlgs 507/93)

1. Il Comune vigila, a mezzo della Polizia municipale o tramite altri servizi individuati con successivi provvedimenti per la definizione delle procedure e/o organizzazioni sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione delle pubblcità.
2. Le violazioni delle disposizioni di cui al precedente comma comportano sanzioni amministrative, per la cui applicazione si osservano le norme contenute nella legge 24/11/1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, senza pregiudizio delle sanzioni tributarie e delle procedure per l'applicazione delle medesime, in caso di violazione degli obblighi tributari.
3. Per le violazioni delle norme del presente regolamento, e di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione amministrativa da € 206,00 ad € 1549,00, ai sensi del combinato disposto dell'art. 24, comma 2, del Dlgs n. 507/1993, e dell'art 51 del Dlgs n. 213/1198; la sanzione viene graduata, in sede di applicazione da parte degli organi competenti del Comune, in relazione alla tipologia degli impianti pubblicitari oggetto della violazione ed al tipo di violazione compiuta.
4. Oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, il Comune ordina la rimozione del mezzo pubblicitario abusivo; decorso il termine previsto nell'ordinanza, l'Ufficio competente procede alla rimozione d'ufficio, avvalendosi dei servizi tecnici comunali. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, una volta eseguita la rimozione, essere sottoposti a sequestro a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, nonché dell'imposta, sanzioni ed interessi; gli interessati possono ottenere la restituzione del materiale sequestrato, previo versamento di una cauzione pari a quanto dovuto al Comune, da prestare nei termini indicati nel provvedimento di sequestro.
5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, nonché dell'applicazione delle sanzioni amministrative, il Comune, o il soggetto gestore del servizio Pubblicità e Affissioni , può effettuare la copertura immediata delle pubblicità abusive, in modo che siano prive di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive; comunque, in caso di violazione concorrente degli obblighi tributari, il soggetto gestore procede alla notifica dell'avviso di accertamento, per il recupero dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, oltre all'applicazione delle sanzioni tributarie e degli interessi.
6. I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati al potenziamento e al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché all'aggiornamento del Piano generale degli Impianti.

7. Se il manifesto affisso abusivamente riguarda l'attività di soggetti elencati nell'art 20 del Dlgs 507/93, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto il flagranza nell'atto d'affissione. Non sussiste responsabilità solidale. (art 1, comma 480 della legge 30/12/2004, n. 311)

CAPO II - ENTRATA IN VIGORE

Art. 49 - Entrata in vigore – Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla data di approvazione da parte del Consiglio comunale.
2. A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il Regolamento sulla disciplina dell'imposta di pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 25 febbraio 2002 ed ogni altra disposizione incompatibile con il presente regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché quelle degli altri regolamenti vigenti.

Allegati

1. **Località comprese nella Categoria Speciale;**

Allegato N. 1

LOCALITÀ COMPRESE NELLA CATEGORIA SPECIALE

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Dlgs 15/11/1993 n. 507 e dell'art 21 del presente regolamento, si elencano le località, vie e piazze comprese nella categoria speciale:

- VIA NOMENTANA
- PIAZZA ALDO MORO
- PIAZZA FEDERICO ZERI
- PIAZZA PADRE PIO
- PIAZZA VARISCO
- VIA PALOMBARESE
- PIAZZA DELLE ROSE
- PARCHI
- FONTANILI